



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 17 del 7 maggio 2001

Sommario

- **Nomina ad Ispettore Capo**
- **Un nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici**
- **Diritto d'accesso ad elaborati di altri concorrenti a concorso pubblico: quesito**
- **Polizia Postale e delle Comunicazioni: siglata convenzione tra Dipartimento e "Poste Italiane S.p.A."**
- **Lavoratore addetto a videoterminali**
- **I vantaggi delle convenzione Siulp-EuroCQ**

Nomina ad Ispettore Capo

Continuano a pervenire quesiti per il termine delle procedure per la nomina ad ispettore capo dei colleghi ispettori, provenienti dal ruolo dei sovrintendenti, che hanno maturato la prevista anzianità al 1° settembre 2000.

L'inquadramento terminerà, al massimo, entro il prossimo mese di giugno e riguarderà circa 6200 colleghi ispettori in quanto, alla luce anche delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 53 del 28.2.2001, lo stesso avviene a ruolo aperto senza il merito comparativo previsto in precedenza dal D.Lgs. 197/95.

Ciò significa che i colleghi saranno collocati nella nuova qualifica secondo l'attuale posizione in ruolo.

Un nuovo codice di comportamento per i dipendenti pubblici

Sarà il decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001 a disciplinare il comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Un "codice quadro", nel cui ambito ogni amministrazione potrà elaborare il proprio codice. Ecco una sintesi delle regole principali.

Azione disciplinare

Nei contratti collettivi dovranno essere coordinate le norme etiche con quelle sulla responsabilità disciplinare.

Principi generali

Il dipendente persegue esclusivamente l'interesse pubblico, evita accuratamente i conflitti d'interesse e deve comportarsi con i cittadini in modo da stabilire fra loro e la P.A. un rapporto di fiducia e collaborazione.

Regali

Vanno evitati, anche ai superiori o da parte dei subordinati o loro parenti, salvo quelli d'uso e di "modico valore".

Partiti e associazioni

Va comunicata al dirigente dell'ufficio la partecipazione ad associazioni (salvo che si tratti di partiti politici) i cui interessi riguardino quelli dell'ufficio.

Collaborazioni e astensione

Il dipendente informa per iscritto il dirigente dei rapporti di collaborazione retribuiti negli ultimi cinque anni. Il dirigente, a sua volta, informa i superiori delle partecipazioni azionarie che possono porlo in conflitto d'interessi propri o dei parenti o conviventi. Sono vietate le collaborazioni per prestazioni che si è tenuti a fare per dovere d'ufficio.

Imparzialità

E' vietato accordare a un utente prestazioni "speciali" che magari sono state rifiutate ad altri.

Lei non sa chi sono io

Questa frase o altre analoghe sono evidentemente proibite dall'art. 9, che scoraggia di fare menzione o fare intendere (di propria iniziativa) la posizione ricoperta, ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

In servizio

Niente fax o telefonate personali (salvo casi d'urgenza) o altri usi non di servizio, di mezzi o materiali d'ufficio. Stesso discorso per le auto di servizio. Nei rapporti col pubblico bisogna rispettare gli appuntamenti e l'ordine cronologico delle pratiche. Il dipendente non può stipulare contratti d'appalto, fornitura o altro con aziende con le quali abbia concluso privatamente nel biennio precedente.

(fonte "Il nuovo Giornale dei Militari 23.4.2001)

Diritto d'accesso ad elaborati di altri concorrenti a concorso pubblico

E' stato chiesto se si può prendere visione di elaborati altrui in occasione di un concorso pubblico: la risposta è affermativa, grazie alla sentenza del 13 gennaio 1995 n. 5 del Consiglio di Stato Sez. IV.

Il diritto d'accesso è, normalmente, esercitato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti Pubblici, degli Enti Locali e dei concessionari di pubblici servizi, dai:

- soggetti che hanno l'obbligo o la possibilità di intervenire nel procedimento;
- soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale deve produrre effetti;

- soggetti, diversi dai destinatari finali, che possono comunque subire pregiudizi dal provvedimento, anche se costituiti in associazioni o comitati. In tal caso deve essere verificata la loro rappresentatività quali portatori di un interesse diffuso.

Una particolare figura di soggetto attivo del diritto d'accesso è il pubblico impiegato, nonché il partecipante a pubblico concorso.

Nel primo caso il diritto preesisteva alla legge 241 del 1990, in quanto già il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 riconosceva il diritto del dipendente ad ottenere copia di tutti gli atti contenuti nel suo fascicolo personale, mentre il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto del concorrente ad un concorso pubblico a conoscere l'attività della commissione esaminatrice, nonché di prendere cognizione degli elaborati degli altri concorrenti.

In ogni caso è proprio per poter verificare la situazione giuridicamente rilevante, legittimante il diritto d'accesso, l'interessato è obbligato ad indicare, nella relativa istanza, la specifica motivazione all'interesse di accedere agli atti.

In linea generale il diritto d'accesso si estrinseca nei confronti dei documenti amministrativi, intendendosi per essi: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Da quanto esposto se ne ricava che il diritto è consentito per la conoscenza di atti fisicamente esistenti presso la pubblica amministrazione, da essa formati e, comunque, da essa utilizzati, anche se formati da privati, nonché di tutti i documenti aventi anche carattere endoprocedimentali comunque esistenti e/o utilizzati.

Sono sottratti all'accesso i documenti coperti dal segreto di Stato e quelli che in forza di specifiche disposizioni di legge, assumono il carattere della segretezza (es.: atti coperti dal segreto istruttorio nel procedimento penale). Inoltre, ciascuna Amministrazione ha avuto la possibilità di individuare le categorie degli atti da sottrarre all'accesso al fine di salvaguardare esigenze di:

- sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali;
- politica monetaria e valutaria;
- ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
- riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.

Il Ministero dell'Interno ha adempiuto a tale incombenza, emanando il "Regolamento dei documenti da sottratti all'accesso" con D.M. 10 maggio 1994, n. 415.

Convenzione tra Dipartimento e "Poste Italiane SpA"

Per assicurare un più efficace assolvimento dei compiti di Polizia Postale è stato recentemente siglato un protocollo d'intesa tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e "Poste Italiane S.p.A.", società incaricata, tra l'altro di fornire il servizio universale in materia di

comunicazioni postali, come definito dal Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

L'accordo prevede che il Dipartimento si impegni, tra l'altro, a predisporre *"le iniziative necessarie a realizzare una specifica attività di contrasto dei reati in qualunque forma commessi, perpetrati a danno della società e degli utenti che usufruiscono dei servizi da essa offerti"*, favorendo l'impiego di personale della Specialità nell'attività di polizia di prevenzione, promovendone la formazione, anche con il concorso di qualificati rappresentanti della società Poste Italiane S.p.A. e favorendo la permanenza del personale specializzato nei servizi della polizia Postale e delle comunicazioni per un periodo minimo di cinque anni.

Dal canto suo la Società si impegna a:

- *"fornire i locali, da destinare a sedi degli Uffici centrali e periferici della polizia Postale e delle Comunicazioni, ivi compresi quelli accessori (autorimesse, magazzini, etc.) avendo cura che gli stessi rispondano ai criteri di massima specialità nell'allegato disciplinare e siano comunque idonei ad assicurare la funzionalità, il decoro, la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;*
- *provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla pulizia dei suddetti immobili, curando altresì l'erogazione dei servizi di riscaldamento, di aria condizionata (se disponibile) di energia elettrica, di acqua e di gas;*
- *fornire... gli arredi degli uffici, la cancelleria, le dotazioni hardware e software, le fotocopiatrici, le macchine da calcolo, le linee telefoniche ed i relativi apparecchi telefonici e telefax, curandone altresì la periodica manutenzione;*
- *fornire, in comodato gratuito... automezzi di potenza commisurata ai servizi da espletare, predisposti per l'installazione degli apparati radio e delle apparecchiature di bordo in dotazione alle autovetture della Polizia di Stato ed aventi, ove necessario, i colori d'istituto. La società "Poste Italiane S.p.A." provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al veicolo sostitutivo, alle tasse di possesso e alla coperture assicurative;*
- *erogare al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che svolge i servizi di cui alla presente convenzione... le indennità per lavoro straordinario e di missione per i servizi fuori sede svolti nell'interesse delle "Poste Italiane S.p.A." , entro la misura massima complessiva di L. 2,050 miliardi (duemiliardicinquantamiloni) corrispondenti a Euro 1.058.736,64 onnicomprensiva di qualsivoglia ritenuta di legge;*
- *prevedere, di concerto con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'istituzione di un premio a favore del personale che presta servizio negli Uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni al fine di migliorare la produttività e l'efficienza del medesimo nell'adempimento dei compiti indicati nell'art. 1 della*

- *presente convenzione;*
- *consentire al personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni di consumare i pasti presso le mense aziendali delle Poste italiane S.p.A. ove sussistano i presupposti normativi relativi alle condizioni di servizio ed in ragione delle dislocazioni territoriali degli Uffici e delle strutture;*
- *prevedere, nell'ambito della più ampia attività di formazione svolta dalla Società, una congrua aliquota di ore di lezione riservate all'aggiornamento del personale della Polizia Postale e delle comunicazioni, concernenti innovazioni tecnologiche e sicurezza e processi di lavorazione dei vari settori in cui l'azienda esplica la propria attività, da effettuarsi anche attraverso specifici moduli didattici predisposti dalla Società e da imprese di formazione specializzate".*

Lavoratore addetto ai videoterminali

Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 16/2001 del 25 gennaio 2001 – Modifiche al D.Lvo n. 626 del 19 settembre 1994, titolo VI "lavoratore addetto a videoterminali"

«Con la legge 29 dicembre 2000 n. 422, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.O. n. 14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al D.Lvo n. 626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.

Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa – il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull'organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.

Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l'attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.

L'art. 21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell'art. 51 del D.Lvo 626/94, definisce lavoratore addetto all'uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.

Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI.

Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur

comportando l'uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono l'uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientrano prima nel campo di applicazione della normativa.

Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui all'art. 4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull'organizzazione del lavoro.

Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 55, nonché di formazione e informazione di cui all'art. 56.

Non sono state apportate, invece, modifiche all'art. 54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale.

Tale disposizione è funzionale alla prevenzione dell'affaticamento visivo determinato dall'uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore.

È evidente, pertanto che tale regime di interruzioni trova applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com'era implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all'uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.»

I vantaggi della convenzione Siulp-EuroCQ

Presente sul territorio nazionale da oltre dieci anni, lo staff di EuroCQ è in grado di garantire vantaggi esclusivi agli iscritti Siulp, mediante un ulteriore abbassamento, oscillante tra lo 0,5 e l'1,5 %, dei tassi di erogazione delle cessioni del quinto, garantendo così condizioni di assoluta convenienza rispetto alle condizioni di mercato.

A ciò si aggiunge l'opportunità, attualmente garantita esclusivamente da EuroCQ, di ottenere prestiti con delega di pagamento, che possono essere erogati anche se si ha già in corso una cessione del quinto.

Trasmettiamo dunque in allegato il prospetto aggiornato che esemplifica e riepiloga le opportunità garantite agli iscritti dalla convenzione: i responsabili di tutte le strutture Siulp sono pregati di assicurarne la diffusione più ampia e capillare possibile, in particolare la sua affissione in tutte le nostre bacheche.